

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 4 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo* .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).  
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2019.

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

## ***Norme e criteri redazionali***

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Francesco Zini

## IL PERFEZIONISMO NEL DIBATTITO BIOGIURIDICO SULLE BIOTECNOLOGIE\*

SOMMARIO: 1. Biotecnologie e nuove responsabilità. – 2. La sfida dell'*enhancement*. – 3. La *hybris* e il rischio del perfezionismo eugenetico.

### 1. *Biotecnologie e nuove responsabilità*

Le nuove scoperte biotecnologiche hanno definitivamente trasformato le forme tradizionali del nascere, del morire, della cura e della stessa conoscenza scientifica, prospettando nuove applicazioni che possono ridefinire la stessa dicotomia naturale/artificiale, offrendo nuovi paradigmi di ibridazione e di vita *sintetica*. Queste possibilità biotecnologiche impongono una nuova assunzione di responsabilità a tutti i livelli, bioetici, biogiuridici e biopolitici. Alla riflessione sui limiti del biopotere sulla vita dovrà essere dedicata una sempre maggiore attenzione, poiché implica una maggiore responsabilità sociale: aumentando il biopotere sulla vita (*bios*), i rischi di generare nuovi 'danni alla vita', diventeranno esponenzialmente maggiori. Per tali motivi diventa indispensabile un atteggiamento precauzionale, di attenta cautela nel valutare i limiti, le regole e il bilanciamento dei costi/benefici per sancire anche a livello biogiuridico una diffusa e costante applicazione del principio di *precauzione*, come forma 'ordinaria' di responsabilità nei confronti della vita, sotto tutti i suoi molteplici aspetti. Infatti la modificazione della struttura del vivente attraverso la creazione di nuovi soggetti programmati per eseguire alcune funzioni particolari o per essere manipolati (ed eterodiretti da pochi programmatori che ne conoscono il funzionamento) rappresenta ormai una realtà concreta che testimonia come l'in-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

terazione continua di modelli sperimentali tra uomo e macchina, con sistemi computazionali di intelligenza artificiale (IA), permettono non solo di aumentare le *performances* produttive o le capacità intellettive, ma di ‘modificare’ la stessa struttura e l’identità del soggetto umano, introducendo nuove categorie che prospettano il superamento dell’umano nel post-umano e nel trans-umano. Quindi l’aspetto più significativo dell’avanzamento biotecnologico riguarda la stessa manipolazione sulla vita, come nel caso ricordato da D’Agostino sulla clonazione umana: «La clonazione è condannabile non per gli incubi fantascientifici che ci fa sorgere nella mente (probabilmente esagerati: il diavolo non è mai così brutto come lo si dipinge), non perché si possa realmente pensare che il futuro che ci aspetta sarà composto da masse di individui clonati, geneticamente identici e biologicamente fragili, non perché si possa spergiurare che da essa non deriveranno mai utili tecniche terapeutiche, ma per la ragione, più semplice e radicale, che essa presuppone che la vita umana possa essere trattata come una cosa, manipolata come una cosa, utilizzata come una cosa ed eventualmente distrutta come legittimamente si può distruggere qualsiasi cosa»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> F. D’AGOSTINO, *Parole di bioetica*, Torino, 2004, p. 17. Per una ricognizione sulle problematiche biogiuridiche e le origini della bioetica si veda G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, Torino, 1993; Id., *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Roma, 1997; L. PALAZZANI, *Introduzione alla biogiuridica*, Torino, 2002; S. SEMPLICI, *Bioetica. Le domande, i conflitti, le leggi*, Brescia, 2007. In questo ambito ci soffermeremo solo su alcuni aspetti del perfezionismo che riguardano la relazione tra i problemi sollevati dal perfezionismo come espressione del progresso biotecnologico e le argomentazioni poste a giustificazione di un fondamento del limite alle stesse applicazioni. Per seguire il dibattito internazionale, soprattutto statunitense, sia in ambito bioetico e biogiuridico, sia in ambito filosofico politico, si vedano: M.J. SANDEL, *The Case against Perfectionism: Ethics in the age of genetic engineering*, Cambridge, MA, 2007 oltre al precedente Id., *The case against perfection*, in *The Atlantic Monthly*, 293, 2004, 3, pp. 51-62; D. BRINK, *Perfectionism and the common good*, Oxford, 2003; T. HURKA, *Perfectionism*, New York, 1993; M. NUSSBAUM, *Perfectionist Liberalism and Political Liberalism*, in *Philosophy and Public Affairs*, 39, 2011, pp. 3-45; S. WALL, *Perfectionism*, in *The Routledge Companion to Social and Political Philosophy*, G. GAUS, F. D’AGOSTINO (eds.), Abingdon, 2012; S. LECCE, *Against Perfectionism: Defending Liberal Neutrality*, Toronto, 2008; D. MCCABE, *Knowing about the Good: a problem*

Secondo D'Agostino il rischio di un processo di *reificazione* della vita umana, considerata come una 'cosa' che può essere implementata, modificata, eliminata o selezionata (secondo una bio-programmazione eterodiretta da un'autorità biopolitica pubblica o privata, detentrica del biopotere) potrebbe costituire un orizzonte problematico nel quale individuare dei criteri di orientamento per una *recta ratio* che giustifichi il fondamento del limite e di ciò che dovrebbe rimanere 'indisponibile'. Di fronte a tali rischi biotecnologici riemerge con forza la domanda fondamentale sul senso dell'agire umano, della sua finitudine mortale e della sua stessa identità, come afferma sempre D'Agostino: «L'uomo non è uomo perché così egli sappia costruirsi ma perché è stato voluto da un altro da sé. L'uomo deve riconoscere la fonte del bene non nell'ordine di ciò che egli può tecnicamente produrre ma nell'ordine che egli trova iscritto in se stesso»<sup>2</sup>. Dimenticarsi di questa *lectio* potrebbe generare un rischio per l'uso indiscriminato e illimitato delle biotecnologie che risiede nell'impossibilità di fornirne un limite oltre il mero desiderio utilitaristico di soddisfazione di una domanda, di un bisogno, di un interesse commerciale o di un mero desiderio individuale. D'altro canto, come sottolineato da Hurka il perfezionismo costituisce l'espressione di una sfida sul ripensamento della stessa natura dello sviluppo umano: «A perfectionist concept of nature assigns intrinsic value to certain properties, and these must on their own seem morally worth developing. A concept of nature may fail this test by not including some properties that do seem valu-

---

*with Anti-Perfectionism*, in *Ethics*, 110, 2000, pp. 311-338; V. HAKSAR, *Equality, Liberty and Perfectionism*, Oxford, 1979; J. QUONG, *Liberalism without Perfection*, Oxford, 2011.

<sup>2</sup> F. D'AGOSTINO, *Bioetica e Biopolitica. Ventuno voci fondamentali*, Torino, 2011, pp. 69-78. In altro punto l'Autore ricorda come «In questo momento, dunque, ci troviamo di fronte non più ad un dilemma bioetico ma ad una radicale sfida che investe il senso stretto della presenza dell'uomo nel mondo in quanto riflettendo sulla morte l'uomo arriva ben presto a scoprire che riflette non su un evento, su un qualcosa che, pur se ineluttabilmente, prima o poi gli avviene; ma sulla sua moralità, su ciò che egli è. Può essere questo, infatti, un pensiero così inquietante da esigere di essere esorcizzato». (Id., *Parole di bioetica*, cit., p. 168).

able. This flaw is less serious, showing at most that perfectionism needs to be supplemented by other moral ideas. It is more damaging if a concept of nature includes properties that on their own seem morally trivial—if it gives value to what, intuitively, lacks it. This is a telling objection to the concept»<sup>3</sup>. Gli stessi termini di natura, di benessere andrebbero ripensati alla luce delle nuove possibilità biotecnologiche: «Given this subjective characterization, perfectionism cannot concern well-being. Its ideal cannot define the “good for” in a human because the ideal is one he ought to pursue regardless of his desires. In my view, perfectionism should never be expressed in terms of well-being»<sup>4</sup>.

Inoltre potrebbe subentrare l'applicazione di un ulteriore principio utilitaristico (declinabile sia nel funzionalismo sia nel riduzionismo materialistico), che imporrebbe l'avanzamento delle ricerche biotecnologiche in quel settore in cui le prospettive sono più allettanti (secondo una logica a breve termine del mero profitto) secondo la massimizzazione dei costi/benefici. In questo ambito il rischio del perfezionismo eugenetico, oltre alla possibile discriminazione prodotta dall'accesso e dal controllo delle biotecnologie, scalfisce irrimediabilmente il principio di uguaglianza, andando a costituire un tentativo di assolutizzazione della 'tecnica' come fonte di significato autoreferenziale, tendendo di per sé a misconoscere e 'nascondere' la radice stessa della condizione ontologica umana, a cominciare dalla necessaria e inevitabile *meditatio* sul limite intrinseco, rappresentato dalla sua finitudine mortale: «In questo momento, dunque, ci troviamo di fronte non più ad un dilemma bioetico ma ad una radicale sfida che investe il senso stretto della presenza dell'uomo nel mondo in quanto riflettendo sulla morte l'uomo arriva ben presto a scoprire che ri-

---

<sup>3</sup> T. HURKA, *Perfectionism*, cit., p. 9.

<sup>4</sup> *Ivi*, p. 17. Inoltre – prosegue Hurka – il perfezionismo costituisce una tematica decisiva per la filosofia contemporanea che riflette su: «The goal of developing human nature, or exercising essential human powers, is deeply attractive. This is reflected in its widespread acceptance. The ideal is implicit in non-philosophical talk of living a “fully human” or “truly human” life and is endorsed by diverse philosophers» (*ivi*, p. 32).

flette non su un evento, su un qualcosa che, pur se ineluttabilmente, prima o poi gli avviene; ma sulla sua mortalità, su ciò che egli è. Può essere questo, infatti, un pensiero così inquietante da esigere di essere esorcizzato»<sup>5</sup>.

Di fronte a questo scenario diventa doveroso stabilire delle linee-guida che disciplinino tali scoperte e propongano un modello regolamentativo delle possibilità biotecnologiche. La questione del limite alle applicazioni delle scoperte biotecnologiche costituisce proprio la sfida tecnologica dell'uomo tolemaico a cui Cotta ha dedicato numerosi studi: il limite non è solo l'ostacolo, è piuttosto quanto dà senso all'*esistere*, allo stagliarci come creature finite, ma tese verso l'infinito, in quel *sinolo* strutturale che Cotta ben sottolineava nella dualità ontologica di finito-infinito: «La struttura ontologica dell'uomo»<sup>6</sup>.

Tale *sinolo* costituisce non solo la dialettica necessaria, ma il superamento di un neutrale laicismo separazionista, che è frutto della dimenticanza di questo ineludibile *sinolo*.

## 2. *La sfida dell'enhancement*

Il potenziamento umano costituisce lo sfondo nelle quali si inseriscono le prospettive perfezioniste delle biotecnologie. Il problema specifico del potenziamento delle capacità umane

---

<sup>5</sup> F. D'AGOSTINO, *Parole di bioetica*, cit., p. 168. In ambito bioetico sulla riflessione sul principio di responsabilità (e in seguito di precauzione) si veda H. JONAS, *La technique moderne comme sujet de réflexion éthique*, in *La responsabilité. Questions philosophiques*, M. NEUBERG (ed.), Paris, 1997. Sul principio di responsabilità si veda anche P. NEPI, *Individui e persona. L'identità del soggetto morale in Taylor, MacIntyre e Jonas*, Roma, 2000, p. 180: «L'etica della responsabilità di Jonas enuncia dunque anche i nuovi compiti del pensare, di un pensare metafisicamente non neutrale ma in grado di definire il ruolo della filosofia nella società contemporanea. [...] Per questo compito occorre, secondo Jonas, non solo un'etica ma anche una metafisica della responsabilità, ossia una metaetica (in senso ontologico e non puramente analitico) che offra alla responsabilità un fondamento ontologico».

<sup>6</sup> S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, 1991, p. 76. Inoltre si vedano: ID., *La sfida tecnologica*, Bologna, 1968; ID., *L'uomo tolemaico*, Milano, 1975; D.M. CANANZI, *Alterità e trascendenza nel diritto. Sul sinolo finito-infinito a partire da Sergio Cotta*, in *Sergio Cotta (1920-2007). Scritti in memoria*, a cura di B. ROMANO, Milano, 2010.

va 'oltre' la ricerca e lo studio di nuove terapie per trovare soluzioni a gravi patologie, perché pone una nuova definizione possibile di *qualità* della vita (e di malattia in riferimento alla terapia) non come cura, ma come 'potenziamento', attraverso biotecnologie che permettano la manipolazione umana, a partire da quella genetica<sup>7</sup>.

In questo senso il problema biogiuridico dell'*enhancement* (potenziamento umano) costituisce evidentemente una forma di *hybris*, intesa come tracotanza nei confronti dei 'limiti' fondamentali del *bios*. Gli eventi umani della vita, della nascita del dolore e della malattia vengono rappresentati come degli 'ostacoli' da oltre-passare o da sconfiggere, per accedere ad una 'nuova' dimensione fisica, liberata dall'imperfezione della fragilità umana e della malattia soggettivamente intesa. Per comprendere la complessità del dibattito internazionale sull'*enhancement* di fondamentale interesse risulta il documento dell'*International Bioethics Committee (IBC), Report of the IBC on Updating Its Reflection on the Human Genome and Human Rights*, del 2015 in cui nella sezione dedicata alle *Non-invasive prenatal testing (NIPT)*, si afferma un principio fondamentale della bioetica non discriminatoria: «The goal of enhancing individuals and the human species by engineering the genes related to some characteristics and traits is not to be confused with the barbarous projects of eugenics that planned the simple elimination of human beings considered as "imperfect" on an ideological basis. However, it impinges upon the principle of respect for human dignity in several ways. It weakens the idea that the differences among human beings, regardless of the measure of their endowment, are exactly what the recognition of their equality presupposes and therefore protects. It introduces the risk of new forms of discrimination and stigmatization for those who cannot afford such enhancement or simply do not want to resort to it. The arguments that have been produced in favour of the so-called liberal eugenics do not trump the indication to apply the limit of medi-

---

<sup>7</sup> Cfr. P. BARCELLONA, T. GARUFI, *Il furto dell'anima. La narrazione post-umana*, Bari, 2008.

cal reasons also in this case»<sup>8</sup>. Proprio per definire una possibile *governance* delle applicazioni biotecnologiche in termini di *enhancement*, risulta essenziale 'riconoscere' che in nessun caso il perfezionismo può indurre a definire criteri di selezione sulla base dell'eliminazione dei soggetti portatori di qualche imperfezione.

Tale limite costituisce l'aspetto indisponibile delle biotecnologie, poiché un uso volontario delle diverse conoscenze e tecnologie biomediche di intervento sul corpo (intervento esterno o interno, temporaneo o permanente, reversibile o irreversibile), può portare ad alterare in senso quantitativo (aumento) o qualitativo (miglioramento) il normale funzionamento fisico-psichico-emotivo dell'individuo e della specie, superando alcune limitazioni delle funzioni e delle capacità esistenti o introducendo delle funzioni e delle capacità nuove, organiche o mentali (con mezzi artificiali), rispetto alla condizione *standard* (che rimanda al concetto di 'normalità' che potrebbe differire da quello di naturale poiché *genrich*, 'arricchita geneticamente'<sup>9</sup>).

Attualmente gli ambiti applicativi dell'*enhancement* riguardano ad esempio la chirurgia estetica con gli interventi che modificano, correggono o migliorano l'aspetto estetico e

---

<sup>8</sup> UNESCO. INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE, *Report of the IBC on Updating Its Reflection on the Human Genome and Human Rights*, Paris, 2015, III.4., punto 112. D'altronde proprio la normalizzazione dell'utilizzo dello *screening* con la diagnosi prenatale non invasiva, la NIPT (*Non Invasive Prenatal Testing*), potrebbe promuovere una 'cultura perfezionista' come ribadito dallo stesso *Report* al punto 125: «The widespread use of genetic screening and in particular of NIPT may foster a culture of "perfectionism" or "zero defect" and even renew some eugenic trends, with the consequence that it could become more and more difficult to accept imperfection and disability as a part of normal human life and a component of the diversity we are all called on to acknowledge and respect. The anxiogenic effect is also to be considered. The right of an individual to make autonomous choices is to be made consistent with the right not to be subjected to discrimination or stigmatization based on genetic characteristics and the duty to respect every human being in her or his uniqueness».

<sup>9</sup> Cfr. L. PALAZZANI, *Corpo e persona: i percorsi filosofici della bioetica e della biogiuridica in Il corpo de-dormato. Nuovi percorsi dell'identità personale*, a cura di F. D'AGOSTINO, Milano, 2002, p. 144: «Ma proprio attraverso la riflessione del senso del diritto è possibile rintracciare un percorso filosofico che converge nell'identificazione del corpo e della persona».

funzionale del corpo. Si tratta di interventi, richiesti dai pazienti ai medici, finalizzati alla *modificazione* di parti del proprio corpo per ragioni non direttamente terapeutiche, per desideri soggettivi di adeguamento ad un ideale corporeo. Un altro ambito riguarda il *doping* nello sport: con l'uso improprio da parte degli atleti di sostanze, farmaci, metodi e pratiche per aumentare artificialmente le prestazioni, le capacità fisiche e psichiche dell'organismo mediante l'incremento delle masse muscolari e la resistenza alla fatica fisica. Un ambito specifico, ma non meno decisivo per gli interessi in gioco, è costituito dal potenziamento in ambito militare con l'uso di farmaci e tecnologie per potenziare i militari in guerra (es. resistenza fisica, psicologica). Tale ambito guida gli investimenti e le future ricerche biotecnologiche con ripercussioni sulle strategie biopolitiche<sup>10</sup>.

Un livello ulteriore delle problematiche aperte con il potenziamento umano è costituito dall'emergere di una nuova filosofia dell'*enhancement* che elabora in una visione tecno-ottimista ed evolutiva, l'estensione della vita umana verso una prospettiva *post-human*, con il fine di raggiungere l'immortalità terrena. L'obiettivo finale è di rallentare o impedire il processo di invecchiamento, ritenuto espressione di un *difetto* dell'imperfezione naturale: una sorta di 'difetto' da eliminare per ottenere un continuo ringiovanimento e arrivare infine

---

<sup>10</sup> Inoltre possiamo individuare ulteriori ambiti dell'*enhancement* come potenziamento neuro-cognitivo (*cognitive/mood enhancers*, neuro stimolazione cerebrale, impianti cerebrali, interfaccia cervello/computer). In questo caso l'uso dei farmaci che modificano, con interventi intenzionali e diretti, la 'normale' attività della mente, al fine di 'potenziare' le disposizioni mentali (intelligenza e memoria a breve e lungo termine) e le attitudini emotive (umore e personalità). L'altro aspetto del potenziamento umano riguarda l'ambito genetico (*gene editing*), con la selezione eugenetica all'inizio della vita mediante la manipolazione delle cellule staminali embrionali o la selezione degli embrioni sulla base di caratteristiche 'desiderabili' a prescindere da condizioni patologiche, la c.d. eugenetica positiva o con l'alterazione diretta del patrimonio genetico (*doping genetico e gene editing*). Per gli aspetti connessi al perfezionismo si vedano J.A. RODUIT, J.C. HEILINGER, H. BAUMANN, *Ideas of Perfection and the Ethics of Human Enhancement*, in *Journal of Medical Ethics*, 29, 2015, 9, pp. 622-630 e L. WALTERS, J.C. PALMER, *"The" Ethics of Human Gene Therapy*, Oxford, 1997.

al superamento della stessa finitudine mortale. Il potenziamento diviene quindi il *prolungamento* indefinito dell'esistenza 'giovane' per realizzare un'immortalità terrena attraverso l'ibernazione del cadavere, in attesa di nuove scoperte scientifiche che permettano una seconda vita fisica<sup>11</sup>.

In questo senso uno degli aspetti più controversi del potenziamento umano concerne la prospettiva tecno-ottimista del superamento dei limiti fisici intesi come limiti ed 'ostacoli' da vincere e superare. Il potenziamento rappresenterebbe una fase dell'evoluzionismo e alla selezione naturale bisognerebbe sostituire la 'scelta deliberata' del processo di selezione, che consente con maggior rapidità di ottenere lo stesso risultato (*enhancement evolution*). In tale impostazione evoluzionista il miglioramento fa parte dello sviluppo umano, in modo consapevole o inconsapevole: così come vaccinarsi migliora la resistenza del corpo (non malato, ma sano) all'azione di *virus* patogeni; usare occhiali o un telescopio migliora la vista; educare consente l'esercizio di capacità, migliora l'intelligenza e la personalità; allenarsi potenzia fisicamente e atleticamente. Se si considerano lecite le vaccinazioni, l'uso di occhiali o telescopi, l'educazione e l'allenamento, l'impiego di cellulari o *computer*, per la stessa ragione dovrebbe essere lecito il potenziamento biomedico delle capacità fisiche, ma anche intellettive ed emotive. La prospettiva 'positiva' del potenziamento si configura allora nell'alveo dell'anti-paternalismo bioetico e biopolitico di stampo individualistico-libertario: la proibizione dell'uso delle conoscenze e delle tecnologie biomediche per il potenziamento mentale o emotivo non può basarsi sulla insostenibilità economica e sulla produzione di ingiustizia e non si può impedi-

---

<sup>11</sup> Vedi R. MARCHESINI, *Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza*, Torino, 2002, p. 203: «Il postumanesimo cambia completamente l'orientamento nei confronti dell'*hybris* che da rischio, pericolo, peccato diviene motore di coniugazione dell'uomo con il mondo. Se la purezza non è più un obiettivo e un valore, viene di conseguenza a perdersi il dettato stesso che attribuiva all'*hybris* forti connotati di negatività». Si vedano anche D. HARAWAY, *Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, Milano, 1999 e N. BOSTROM, *In Defense of Posthuman Dignity*, in *Bioethics*, 19, 2005, pp. 202-214 (tr. it. in *difesa della dignità postumana*, in *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 13, 2005, pp. 33-46).

re l'accesso ad una tecnologia sulla base del fatto che non tutti possono usufruirne (in quanto non in grado di pagarla). In questa prospettiva orientata alla perfezione e alla 'massimizzazione della produttività' con un'elevata competizione all'interno di un libero mercato non solo delle idee e delle competenze, ma 'dei corpi', sembra prevalere un mero diritto individuale di autonomia al perfezionamento individuale e collettivo, senza alcun riferimento assiologico. In questo ambito tale biopotere diviene esercizio della libera scelta di 'perfezionarsi', attraverso una modificazione del proprio corpo e della propria mente, divenendo un implicito dovere sociale (*must*) per prevalere nella perfezione (cercando le modalità attuative di essere sempre più perfetti di altri<sup>12</sup>).

In caso contrario la posizione bioconservatrice impedirebbe di incoraggiare il miglioramento individuale, sia educativo (naturale) sia cognitivo (artificiale), perché porterebbe al 'peggioramento' individuale e sociale, abbassando i livelli di produttività: «Per intenderci, i "tecnofili" seguono questo ragionamento sillogistico: poiché renderci migliori non può che essere un bene desiderabile (e non un male indesiderabile) e poiché il potenziamento è un insieme di metodologie per migliorare l'essere umano, ne deriva la legittimazione di tali pratiche e, contestualmente, la loro obbligatorietà»<sup>13</sup>.

In questo senso gli aspetti più controversi del potenziamento umano riguardano la prospettiva ideologica del transumanesimo come movimento biopolitico, in cui si manifestano le possibili discrasie su chi è potenziato e sul dovere di potenziarsi, emarginando e scartando i soggetti deboli, a cominciare da quelli malati e non perfettamente in salute. La salute ha anche una componente psicologica e sociale, ma diviene difficile stabilire dei parametri oggettivi per individuare i confini della malattia (si pensi solo alle patologie psichiche). Lo stesso concetto di 'normale funzionamento' indica i parametri bio-

---

<sup>12</sup> Sul tema della responsabilità sociale in bioetica si veda S. SEMPLICI, *Social Responsibility in Encyclopedia of Global Bioethics*, Dordrecht, 2014.

<sup>13</sup> L. PALAZZANI, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, Torino, 2015, p. 22. Sulla prospettiva transumanista si veda il recente N. BOSTROM, *Superintelligenza tendenze, pericoli, strategie*, Torino, 2018.

logici e scientifici che individuano lo stato di malattia, ma la considerazione soggettivistica della patologia potrebbe aprire ad un eccesso di medicalizzazione e ad una concezione ‘materialistica’ delle funzioni fisiche, escludendo *a priori* ogni riferimento metafisico o spirituale (si pensi allo *spiritual care*<sup>14</sup>).

Anche l’affermazione che il potenziamento sia una sorta di ‘selezione artificiale’ nell’ambito dell’evoluzionismo perfezionista (nella logica del potenziamento fine a se stesso), potrebbe costituire una minaccia alla dignità umana, in quanto si configurerebbe come un tentativo di superare i limiti della natura, nello sforzo di ridisegnarla sulla base di desideri e scelte soggettive arbitrarie, selezionando caratteristiche fisiche, mentali ed emotive considerate migliori sulla base di criteri di giudizio contingenti<sup>15</sup>. La ricerca dell’efficienza e della perfezione potrebbe non avere più confini; il potenziamento diverrebbe l’espressione della non accettazione della natura (per come ci è data), della prevaricazione della volontà (soggettiva) sulla natura (oggettiva). Tale prospettiva trans-umana fa del potenziamento delle nuove capacità e funzioni corporali, un accrescimento meramente quantitativo, a cui non necessariamente corrisponde un miglioramento sul piano ‘qualitativo’, inteso come sviluppo e compimento dell’essere umano e della sua felicità esistenziale: «L’*enhancement* include svariate modalità di intervento sull’uomo, il cui minimo comune denominatore è l’alterazione – moderata o estrema – del corpo e della mente, finalizzata al perfezionamento della salute e della vita. L’espressione efficace e sintetica “oltre la terapia” ne delinea,

---

<sup>14</sup> Cfr. H.S. PERKINS, *A Guide to Psychosocial and Spiritual Care at the End of Life*, Springer, New York, 2018.

<sup>15</sup> Il rimando ineludibile va ai programmi di sterminio di *Action T4* e *Action 14F13*: il c.d. Programma *Action T4*, fu un programma nazista di eutanasia per eliminare fisicamente i disabili fisici e psichici, i malati con patologie incurabili e gli anziani con malattie croniche e degenerative. Il programma fu avviato nel 1939 e fu ufficialmente interrotto nel 1941, ma lo sterminio continuò segretamente fino alla sconfitta militare della Germania nazista nel 1945. Si vedano W. GRODE, *Die “Sonderbehandlung 14f13” in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches. Ein Beitrag zur Dynamik faschistischer Vernichtungspolitik*, Frankfurt am Main, 1987; e *Dokumente zur “Euthanasie”*, E. KLEE (ed.), Frankfurt am Main, 1985.

in senso molto generale, l'ambito di analisi, pur necessitando molte precisazioni ed approfondimenti»<sup>16</sup>.

Di fronte a questo scenario di rischi per la manipolazione del vivente in ottica perfezionista, emergono numerose problematiche e preoccupazioni che negano il rispetto del limite umano. Da un lato c'è il dovere di avanzare nella ricerca scientifica con sempre nuove conoscenze, dall'altro il divieto di utilizzare tali conoscenze per applicazioni biotecnologiche che mettano a rischio i soggetti più deboli creando nuove discriminazioni: «La rilevazione degli argomenti a favore e contro il potenziamento evidenzia due linee contrapposte, una nella direzione dell'interventismo, con l'esaltazione della tecnologia disprezzando il corpo (tecno-filia bio-progressista), l'altra nella direzione dell'astensionismo, con l'esaltazione del corpo disprezzando la tecnologia (tecno-fobia bio-conservatrice). Al di là della condivisione dei singoli argomenti, è intuibile la preoccupazione emergente nei confronti di un affidamento cieco alla tecnologia migliorativa in funzione della autodeterminazione individuale e del dovere sociale evolutivo, ma anche i rischi di una avversione radicale all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche in questo ambito»<sup>17</sup>.

In questo contesto la proposta di Palazzani appare come un'autentica via d'uscita dallo sterile dibattito tra bioconservatori e tecno-ottimisti, perché l'avanzamento delle scoperte anche biotecnologiche ci pone di fronte ad un nuovo approccio precauzionale con una «posizione intermedia, che possa anche da un lato proibire tecniche estreme e dall'altro permettere interventi moderati: una posizione che consenta di riflettere criticamente in modo equilibrato, fornendo la base per una regolamentazione delle nuove tecnologie. Una riflessione morale e una normazione giuridica che giustifichi alcune categorie generali di riferimento quale orizzonte concettuale per la

---

<sup>16</sup> L. PALAZZANI, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, cit., *Introduzione*, p. IX.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 53.

valutazione e regolazione specifica delle singole tecnologie sul piano applicativo»<sup>18</sup>.

Tale valutazione esprime la possibilità di un giudizio che richiama il criterio della *recta ratio* per esaminare ogni volta ‘criticamente’ i vantaggi e i pericoli insiti in ogni biotecnologia e proporre una regolamentazione virtuosa che sappia trarne i benefici e minimizzare i rischi<sup>19</sup>.

### 3. *La hybris e il rischio del perfezionismo eugenetico*

Sotto il profilo dell'utilizzo delle nuove scoperte biotecnologiche il problema del limite si ripropone sullo sfondo di una necessaria risemantizzazione del rapporto biotecnologie/perfezionismo umano, attraverso il tentativo dell'*oltrepassamento* della misura dell'imperfezione, fino a giungere ad una nuova forma di *hybris* 'tracotanza'. Tale *hybris* tende a oltrepassare la condizione umana (*natural*) per giungere ad un soggetto umano denaturalizzato e perfezionato (*posthuman*) attraverso continui miglioramenti genetici, utili a potenziare le sue qualità e ad eliminare i suoi difetti genetici che determinano il processo di invecchiamento. In questo senso il perfezionismo come termine dell'*hybris* può significare la scelta del migliore, la selezione e la violazione nei confronti del soggetto debole che venga considerato imperfetto, debole, 'difettoso' e scartabile. La *hybris* manifesta proprio un 'oltraggio' pre-potente, un'assenza di consapevolezza e di responsabilità, che nega la fragilità, per avanzare nella ricerca di una perfezione che seleziona i criteri di giudizio secondo meccanismi selettivi.

---

<sup>18</sup> *Ivi*, pp. 53-54. Si vedano inoltre *Gen-ius. La consulenza tra genetica e diritto*, a cura di L. PALAZZANI, Roma, 2011; EAD., *Bioética y derechos humanos*, in *Biología y posthumanismo*, J. BALLESTEROS, E. FERNÁNDEZ (eds.), Navarra, 2007, pp. 383-403.

<sup>19</sup> Per una disamina sui rischi delle biotecnologie si vedano S. AMATO, *Biotecnologie. Provocazioni filosofiche e inquadramento giuridico* in *Biotecnologie. Profili scientifici e giuridico-sociali*, a cura di B. MONTANARI, Milano, 2000; e M. TALLACCHINI, F. TERRAGNI, *Le biotecnologie. Aspetti etici, sociali e ambientali*, Milano, 2004.

vi ed eugenetici. Perciò il rischio reale di una tale forma di disuguaglianza oltrepassa il ruolo della cura, per introdurre un nuovo ab-uso rispetto alle finalità tradizionali della medicina: non solo per guarire una malattia, ma anche per modificare la condizione umana *oltre la terapia*. Sotto il profilo del miglioramento si potrebbero, ad esempio, usare medicine genetiche in tutti gli ambiti del sociale, dal lavoro allo sport (*gene doping*) o per potenziare capacità intellettive come l'apprendimento, la memoria, l'intuizione; ma anche emotive, intervenendo neurologicamente sulle aree cerebrali in cui sono localizzati i sentimenti<sup>20</sup>.

Da questo punto di vista molto rilevanti sono le indicazioni offerte dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha emanato un parere sulle neuroscienze intitolato *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo: osservazioni bioetica*, del 17 Dicembre 2010 in cui vengono svolte rilevanti considerazioni etiche, giuridiche e filosofiche, (in parte riprese poi nel Parere dello stesso Comitato su *Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: osservazioni bioetiche*, del 13 Marzo 2013). In particolare nel parere del CNB viene sottolineata la grande divisione tra applicazioni delle scoperte delle neuroscienze

---

<sup>20</sup> Lo studio sempre più accurato delle funzioni cognitive complesse dell'uomo (che è l'ambito della neuropsicologia e delle scienze cognitive) è stato possibile mediante le conoscenze acquisite dalle ricerche neurologiche applicate ai comportamenti umani. Queste ricerche mirano ad indagare in soggetti sani o malati se determinate scelte di comportamento siano il risultato di reazioni immediate automatiche o risposte razionali, nonché quali siano i rapporti tra risposte emotive o capacità cognitive e stimoli indotti dall'ambiente. Gli esperimenti possono riguardare sia l'identificazione di aree cerebrali coinvolte nella dinamica della elaborazione di una decisione o di un giudizio, sia le modificazioni cerebrali indotte da esperienze. Inoltre sono rilevanti le ricerche sulle modificazioni cerebrali in relazione ai comportamenti violenti o antisociali e in relazione alla capacità di intendere e di volere con la possibilità di distinguere i diversi gradi di imputabilità di un'azione. Particolarmente rilevanti sono anche le ricerche che mirano a caratterizzare l'attività di specifiche aree cerebrali in persone incapaci di interagire con altre persone o con l'ambiente. Si veda anche *Neurodiritto. Una introduzione*, a cura di E. PICOZZA, Torino, 2011; *Nuove biotecnologie, biodiritto e trasformazioni della soggettività*, a cura di L. PALAZZANI, Roma, 2007; e *Il diritto nelle neuroscienze. Non "siamo" i nostri cervelli*, a cura di L. PALAZZANI, R. ZANNOTTI, Torino, 2013.

e le ripercussioni filosofiche e bioetiche: «Va distinta la “neuroetica applicata”, che si occupa delle questioni etiche, sociali e giuridiche che possono sorgere nel momento in cui le scoperte riguardanti il cervello si riflettono e trovano applicazione nella pratica clinica, nelle politiche sociali e nel diritto, dalla “neuroetica filosofica” che riguarda i riflessi filosofici ed antropologici di quei filoni di ricerca miranti ad indagare i fondamenti neurali del comportamento morale»<sup>21</sup>.

Proprio uno degli aspetti più controversi dello sviluppo della ricerca scientifica concerne le applicazioni biotecnologiche riguardo allo studio delle neuroscienze. Tali studi hanno prodotto negli ultimi anni l'avanzamento delle metodiche di registrazione dei segnali elettrofisiologici del sistema nervoso e l'avvento delle nuove tecniche di *neuroimaging* funzionale; inoltre hanno ampliato enormemente le possibilità di studio delle funzioni cognitive complesse. In questo senso le conoscenze acquisite ed acquisibili mediante le nuove applicazioni neurotecnologiche non possono essere usate come dati certi, ma possono essere giuridicamente rilevanti poiché ‘arricchiscono e approfondiscono’ la conoscenza del processo decisionale, facendo emergere le ragioni, le motivazioni o le cause dell’agire umano: «Se infatti la chiave per spigare l’autonomia è offerta dalla libertà di agire indipendentemente da cause esterne che la determinano, è certamente parte essenziale della libertà stessa quella soggettivamente vissuta in riferimento a qualcosa di naturalmente indisponibile»<sup>22</sup>.

Tutti questi strumenti, tecniche, procedure, esperimenti e protocolli potrebbero cercare non solo di *capire*, studiando il funzionamento del cervello e la sua reazione a determinati stimoli, ma di *prevedere* e *predeterminare* come tali effetti modi-

---

<sup>21</sup> COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo: osservazioni bioetica*, 17 Dicembre 2010, 1.1. Sul punto si veda anche P.R. WOLPE, *Treatment, enhancement, and the ethics of neurotherapeutics*, in *Brain and cognition*, 50, 2002, 3, pp. 387-395.

<sup>22</sup> A.C. AMATO MANGIAMELI, *Corpi docili, corpi gloriosi*, Torino, 2007, p. 144. Si veda anche A. CERRONI, *Homo transgenicus*, Milano, 2003.

fichino il comportamento umano, introducendo la possibilità di prevenire o ‘manipolare’ tali comportamenti<sup>23</sup>.

In questo caso il rischio di un perfezionismo si potrebbe rivolgere allo stesso *brain editing* con ripercussioni sulla stessa identità soggettiva (che influenzerebbe e predeterminerebbe il comportamento secondo modelli *standardizzati* di soggettività e di comportamento): oltre lo stesso perfezionismo eugenetico (delle diagnosi preimpianto o prenatali o attraverso nuovi test genetici), si potrebbe produrre continue e ulteriori forme di ‘scarto’ dei soggetti più deboli e ‘imperfetti’ (a cominciare dai disabili gravi, per poi giungere attraverso un *slippery slope* a coinvolgere numeri di persone sempre maggiori<sup>24</sup>).

---

<sup>23</sup> Tale possibilità è prefigurata nel recente studio di A.R., MARDINLY, I. OLDENBURG, C. NICOLAS, S. SRIDHARAN, E.H. LYALL, K. CHESNOV, S. BROHAWN, L. WALLER, H. ADESNIK, *Precise multimodal optical control of neural ensemble activity*, in *Nature Neuroscience*, 21, 2018, pp. 881-893. Sul piano prettamente biogiuridico tali studi sul c.d. *brain factor* hanno già ripercussioni nell’attribuzione della responsabilità personale, da intendersi come indispensabile nesso psichico (reale o potenziale) che deve intercorrere tra l’agente e la condotta illecita perché possa ipotizzarsi, in conformità col principio della colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., una responsabilità penale a suo carico. La *suitas* è definita, all’art. 42 c.p., come coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione (cfr. V. CILIBERTI, *La suitas. Stato dell’arte e prospettive di un istituto controverso*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 4, 2017, pp. 1-33). Inoltre le applicazioni neuroscientifiche cominciano ad essere utilizzate nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali per ridimensionare il presupposto soggettivo del libero arbitrio e nel contesto della prova giudiziaria inerente all’accertamento dell’imputabilità. Il rischio che permane sullo sfondo nell’utilizzo delle tecniche e delle scoperte neuroscientifiche è quello di una progressiva ‘naturalizzazione’ o ‘neo-determinizzazione’ della libertà umana, con notevoli conseguenze sul sistema giuridico civile e penale. Un esempio di questa nuova responsabilità nei confronti della tecnoscienza si è aperto con gli studi e le ricerche nell’ambito delle neuroscienze, poiché le indagini neuroscientifiche stanno introducendo nel dibattito filosofico-giuridico nuove riflessioni sul fondamento della responsabilità personale (e in particolare sull’attribuzione della categoria giuridica della *suitas*). Cfr. S. FUSELLI, *Diritto, neuroscienze, filosofia. Un itinerario*, 2014, Milano; G. SARTORI, D. RIGONI, A. MECHELLI, P. PIETRINI, *Neuroscienze, libero arbitrio, imputabilità*, in *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, a cura di V. VOLTERRA, Milano, 2010.

<sup>24</sup> Il rischio ‘prometeico’ già preannunciato da G. ANTERS, *L’uomo è antiquato*, Milano, 1963, oltre che da J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, trad. it. a cura di L. CEPPEA, Torino, 2002, pp. 48-54.

Questa nuova forma di ‘tracotanza biotecnologica’ sembrerebbe ripercorrere il suo significato etimologico: il termine *tracotantia*, composto da *trans*, “al di là”, e *cogitare*, significa ‘andare oltre con il pensiero’, ‘spingersi con il pensiero oltre la giusta misura’. Tale spinta verso l’*oltrepassamento* potrebbe andare a costituire un ‘eccesso’ e potrebbe portare a nuove forme di prevaricazioni che richiamerebbero le parole di Dante: «*Ond’esta oltracotanza in voi s’alletta?*»<sup>25</sup>. Con questa espressione Dante ci offre una forma tracotanza che sfocia in una ‘presunzione arrogante’, in prima istanza nei confronti della fragile condizione umana. Come se in tale *oltracotanza* ci fosse una ‘riduzione’ della natura umana ai soli aspetti utilitaristici e non fosse presente la tensione per l’infinito, oltre la propria condizione mortale: «Infatti se l’uomo fosse un ente solo finito o solo infinito, la sua coscienza di sé coinciderebbe senza residui con la sua datità: nel primo caso (solo infinito) non mancherebbe di nulla; in entrambi i casi si risolverebbe integralmente nella propria condizione. Se fosse solo contingente si frantumerebbe nei vari attimi del tempo e non avvertirebbe il proprio durare attraverso di essi; se fosse solo eterno non sarebbe cosciente del proprio quotidiano mortale e del morire»<sup>26</sup>.

Solo riprendendo e avendo sempre presente questa sottile e profonda *meditatio* di Cotta, il rischio del perfezionismo (anche eugenetico) appare limitabile e ‘governabile’, sia a livello biogiuridico sia biopolitico.

---

<sup>25</sup> DANTE ALIGHIERI, *La Divina Commedia – Inferno*, C. IX, v. 93.

<sup>26</sup> S. COTTA, *Prospettive di filosofia del diritto*, Torino, 2014, p. 76.

**FRANCESCO ZINI, Il perfezionismo nel dibattito biogiuridico sulle biotecnologie**

Il perfezionismo appare come il paradigma che costituisce lo sfondo alle nuove scoperte biotecnologiche. Il passaggio dalla libertà della ricerca scientifica alle applicazioni biotecnologiche è connotato da un continuo sforzo verso il miglioramento inteso come *enhancement*, come potenziamento umano per superare gli ostacoli che limitano l'agire umano. Attraverso le nuove scoperte scientifiche non si vuole solo studiare e comprendere meglio l'essere umano, ma oltrepassare la stessa umanità per proporre un nuovo uomo perfezionato, liberato da ogni limite. Questa nuova soggettività transumana vorrebbe oltrepassare i processi di invecchiamento e di malattia per raggiungere una perfezione assoluta attraverso una continua ibridazione tra la nuova dimensione artificiale e sintetica con la dimensione naturale, che rimane comunque l'orizzonte ontologico imprescindibile dal quale partire per proporre una nuova forma di regolamentazione precauzionale che si fondi sul principio biogiuridico di responsabilità.

**Parole chiave:** biotecnologie, perfezionismo, responsabilità, biogiuridica.

**FRANCESCO ZINI, Perfectionism in the biolaw debate on biotechnology**

Perfectionism appears as the paradigm that forms the background to new biotechnological discoveries. The transition from the freedom of scientific research to biotechnological applications is characterized by a continuous effort towards improvement understood as enhancement, as human empowerment to overcome the obstacles that limit human action. Through new scientific discoveries we do not just want to study and better understand the human being, but to go beyond the same humanity to propose a new perfected man, freed from all limits. This new transhuman subjectivity would like to go beyond the processes of aging and illness to reach absolute perfection through a continuous hybridization between the new artificial and synthetic dimension with the natural dimension, which remains however the essential ontological horizon from which to start to propose a new form of precautionary regulation based on the bio-juridical principle of responsibility.

**Key words:** biotechnology, perfectionism, responsibility, biolaw.

## INDICE DEL FASCICOLO 4 2019

### Miscellanea

<i>Gabriele Carapezza Figlia</i> , L'interesse del creditore nell'ermeneutica di Emilio Betti .....	745
<i>Carlotta Latini</i> , Una legislazione <i>per spot</i> . Dalle idee di riforma del 1944-45 al progetto Grosso di codice penale .....	763
<i>Laura Palazzani</i> , Limite terapeutico e accanimento clinico sui minori: profili bioetici e biogiuridici .....	789
<i>Giovanni Rossi</i> , Bartolomeo Cipolla, giurista 'esemplare' del maturo diritto comune .....	813
<i>Daniele Velo Dalbrenta</i> , Immagini di una metamorfosi: albori della concezione penale moderna in <i>Utopia</i> di Thomas More .....	853
<i>Marina Frunzio</i> , <i>Atilicino</i> e <i>l'institutio heredis del servus 'sine libertate'</i> .....	879
<i>Francesco Zini</i> , Il perfezionismo nel dibattito biogiuridico sulle biotecnologie .....	913
<i>Kathryn O'Sullivan</i> , La legge sul divorzio in Irlanda: contesto, applicazione e necessità di una riforma .....	931
<i>Andrea Favaro</i> , Rinnovata <i>'inventio'</i> del diritto come esperienza giuridica. Il contributo di Paolo Grossi .....	961
<i>Miguel Herrero Medina</i> , <i>Función de las primitivas formas testamentarias</i> .....	999
<i>Claudio Gentile</i> , I primi passi dello Stato della Città del Vaticano. L'attuazione del Trattato Lateranense nelle carte d'archivio dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede .....	1041
<b>Recensioni</b> .....	1077

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868  
*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it).

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.